



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.DEC/945
13 July 2010

ITALIAN
Original: ENGLISH

823^a Seduta plenaria

Giornale PC N.823, punto 3 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.945
EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE

Il Consiglio permanente,

agendo in conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento 11.01 dello Statuto del personale,

in riferimento alla decisione del Consiglio permanente sull'approvazione del Bilancio unificato del 2010 (PC.DEC/923 del 22 dicembre 2009)

prende atto dei proposti emendamenti allo Statuto del personale, distribuiti dal Segretariato il 30 giugno 2010 (SEC.GAL/79/10/Rev.2),

approva gli acclusi emendamenti apportati al Regolamento per il personale dell'OSCE 4.05 sulle Dimissioni e al Regolamento 7.06 sul Congedo per maternità, paternità e adozione.

EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE

REGOLAMENTO ATTUALE	REGOLAMENTO EMENDATO
<p>Regolamento 4.05 Dimissioni</p> <p>(a) Un membro del personale/della missione può dimettersi inviando al Segretario generale, al rispettivo capo istituzione/missione e all'autorità competente per la nomina un preavviso scritto della stessa durata di quello necessario in caso di cessazione della nomina o dell'incarico. Il Segretario generale, il rispettivo capo istituzione/missione e l'autorità competente per la nomina potranno tuttavia accettare un preavviso più breve.</p> <p>(b) Il Segretario generale, i capi istituzione e i capi missione e i rappresentanti della Presidenza comunicheranno le loro dimissioni alla Presidenza che informerà il Consiglio Permanente al riguardo.</p>	<p>Regolamento 4.05 Dimissioni</p> <p>(a) Un membro del personale/della missione a tempo determinato può dimettersi inviando al Segretario generale, al rispettivo capo istituzione/missione e all'autorità competente per la nomina un preavviso scritto di due mesi. Per nomine/incarichi inferiori a sei mesi, il preavviso scritto sarà della stessa durata di quello necessario in caso di cessazione della nomina o dell'incarico. Il Segretario generale, il rispettivo capo istituzione/missione e l'autorità competente per la nomina potranno tuttavia accettare un preavviso più breve.</p> <p>(b) Il Segretario generale, i capi istituzione e i capi missione e i rappresentanti della Presidenza comunicheranno le loro dimissioni alla Presidenza che informerà il Consiglio Permanente al riguardo.</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE
(cont.)**

<p>Regolamento 7.06 Congedo per maternità, paternità e adozione</p> <p>(a) In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, i funzionari dell'OSCE di sesso femminile avranno diritto ad un congedo per maternità della durata di sedici settimane consecutive. Tale periodo potrà essere prorogato di due settimane nel caso di parto multiplo.</p> <p>(b) In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, i funzionari dell'OSCE avranno diritto a un congedo per paternità e adozione.</p>	<p>Regolamento 7.06 Congedo per maternità, paternità e adozione</p> <p>(a) In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, i funzionari dell'OSCE di sesso femminile avranno diritto ad un congedo per maternità della durata di sedici settimane consecutive. Tale periodo potrà essere prorogato di due settimane nel caso di parto multiplo.</p> <p>(b) In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, i funzionari dell'OSCE avranno diritto a un congedo per paternità e adozione.</p> <p>(c) Il periodo di servizio in relazione al congedo per maternità, paternità e adozione, incluso il congedo speciale non retribuito fruito in connessione con tale congedo, non sarà compreso nel calcolo del periodo totale di servizio di cui al Regolamento 3.08.</p>
--	---